

Cl.: 1.1.02

DELIBERAZIONE n. 282

del 29/04/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE VALIDO FINO AL 30/12/2024

Responsabile del procedimento: PIERINA GHILARDI

## IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la L.R. n. 23 dell'11/08/2015 recante "Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo" ha disposto la costituzione delle nuove Agenzie in luogo delle ex ASL;
- con DGR n. X/4470 del 10/12/2015 è stata costituita l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana con effetto dall'01/01/2016, in attuazione della L.R. n. 23/2015;
- con Delibera ATS n. 466 del 25/10/2024 si è preso atto della D.G.R. n. XII/3229 del 21/10/2024 di approvazione da parte di Regione Lombardia dell'aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024;

Richiamato il decreto n. 721 del 30/12/2021, avente ad oggetto "Approvazione del regolamento aziendale recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per contratti pubblici di lavori, forniture e servizi", con il quale è stato approvato il regolamento aziendale recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 per contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

Precisato che il d.lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il "Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", prevede all'art. 45 una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche in sostituzione della precedente di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016;

Richiamati:

- l'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, testo vigente al 30/12/2024, in particolare ai commi 1, 2, 3 e 4, che testualmente recitano:
  - "1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice;
  - 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale;
  - 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice;
  - 4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo

*annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale”;*

- l'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 13/2023 convertito in legge con modificazioni dalla l. 21 aprile 2023, n. 41, che prevede l'erogazione degli incentivi funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale relativamente ai progetti finanziati da fondi a valere sul PNRR/PNC per gli anni 2023-2026;

Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione di un nuovo Regolamento che stabilisca i criteri e le modalità di costituzione, ripartizione e liquidazione del fondo destinato agli incentivi per funzioni tecniche, al fine di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo dei lavori, servizi e forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base dei procedimenti di affidamento, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

Viste le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia con dGR XI/2672 del 16/12/2019 – Sub Allegato 1 – e con dGR n. XII/1827 del 31/01/2024 per la definizione dei regolamenti relativi alla costituzione, ripartizione e liquidazione del fondo destinato agli incentivi per funzioni tecniche;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 il principio del risultato costituisce criterio prioritario nella gestione della complessa materia dei contratti pubblici, dunque in tutte le sue numerose sfaccettature e, fra queste, l'attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche;
- a tal fine è stata predisposta una bozza di *“Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, valido fino al 30/12/2024”*, che è stata inviata alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale in data 16/04/2026;
- in data 23/04/2026, a seguito di confronto, le OO.SS. e RSU COMPARTO e OO.SS. DIRIGENZA hanno espresso parere favorevole;
- con deliberazione n. 16/2021 la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, ha confermato che *“ove una amministrazione locale abbia omissis di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo”*;
- ANAC, nel parere consultivo n. 44 del 19/04/2024 conferma quanto indicato nella deliberazione n. 16/2021 della Corte dei Conti;
- gli accantonamenti per gli anni 2023 e 2024 sono stati effettuati, come da registrazioni contabili dei bilanci d'esercizio;

Richiamati:

- il d.lgs. n. 209 del 31/12/2024 che modifica l'art. 45 del d.lgs. 36/2023;
- le Linee guida incentivi funzioni tecniche trasmesse dalla Regione Lombardia con nota prot. G1.2025.0049142 del 15/12/2025, valide dall'anno 2025;

Ritenuto, pertanto, per chiarezza amministrativa, di:

- approvare il *“Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, valido fino al 30/12/2024”* (composto da n. 23 pagine e n. 25 articoli), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- rinviare a successivo specifico provvedimento l'approvazione del *“Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo previsto dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, redatto secondo le Linee guida regionali del 12/12/2025, valido dal 31/12/2024”*;

Stabilito di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri;

Acquisita, tramite siglatura dell’atto, la dichiarazione di legittimità della presente deliberazione, da parte del Direttore della S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) proponente il presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario, ai sensi del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e della l.r. n. 33/2009 e s.m.i.;

## DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di approvare il *“Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo previsto dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, valido fino al 30/12/2024”* (composto da n. 23 pagine e n. 25 articoli), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di rinviare a successivo specifico provvedimento l'approvazione del *“Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo previsto dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, redatto secondo le Linee guida regionali del 12/12/2025, valido dal 31/12/2024”*;
3. di pubblicare il regolamento sul sito internet di ATS della Val Padana, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990;
5. di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione del presente provvedimento, immediatamente esecutivo, all’Albo on-line ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Il Direttore Generale  
Firmato digitalmente  
Stefano Manfredi

Il Direttore Amministrativo  
Firmato digitalmente  
Gianluca Bracchi

Il Direttore Sanitario  
Firmato digitalmente  
Piero Superbi

Il Direttore Sociosanitario  
Firmato digitalmente  
Ilaria Marzi

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E  
RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL'ART. 45  
DEL D. LGS. N. 36/2023 E L'EROGAZIONE DEGLI  
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE VALIDO FINO AL  
30.12.2024**



## INDICE

<b>PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 – Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 – Definizioni e Acronimi .....	3
Art. 3 – Ambito di applicazione e norme applicabili .....	3
Art. 4 – Fondo incentivante .....	4
Art. 5 – Accantonamento nel fondo incentivante.....	5
Art. 6 – Definizione dell’incentivo.....	5
Art. 7 - Soggetti beneficiari dell’incentivo.....	6
Art. 8 – Dipendenti di altre Amministrazioni .....	6
Art. 9 – Formazione del personale e acquisto di strumentazioni tecniche.....	6
<b>PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI LAVORI.....</b>	<b>7</b>
Art. 10 – Accantonamento nel fondo incentivante.....	7
Art. 11 – Funzioni incentivate .....	9
Art. 12 – Individuazione dei soggetti coinvolti.....	9
Art. 13 – Determinazione dell’incentivo .....	10
Art. 14 – Accertamento preventivo all’erogazione delle somme .....	12
Art. 15 – Liquidazione dell’incentivo.....	13
Art. 16 – Allocazione in bilancio dell’incentivo e dell’IRAP .....	13
<b>PARTE III – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE.....</b>	<b>14</b>
Art. 17 – Accantonamento nel fondo incentivante.....	14
Art. 18 – Attività incentivate per acquisti di beni e servizi.....	15
Art. 19 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta .....	16
Art. 20 – Ripartizione del fondo .....	17
Art. 21 – Accertamento preventivo all’erogazione delle somme .....	20
Art. 22 – Liquidazione dell’incentivo.....	21
Art. 23 – Allocazione in bilancio dell’incentivo e dell’IRAP .....	22
<b>PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>22</b>
Art. 24 - Norme finali, transitorie e di rinvio.....	22
Art. 25 – Entrata in vigore .....	23

## PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

### Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, nonché delle indicazioni fornite da Regione Lombardia con DGR XI/2672 del 16.12.2019 – Sub Allegato 1 – e con DGR XII/1827 del 31/01/2024 disciplina:

- a) la costituzione del fondo previsto dall'art. 45, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- b) la ripartizione, corresponsione e liquidazione della quota dell'ottanta per cento del fondo di cui alla precedente lett. a) a beneficio di dipendenti dell'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana che, in base a specifico atto d'individuazione, abbiano svolto mansioni di natura tecnico-amministrativa e che, in forza delle disposizioni del presente Regolamento, abbiano maturato il diritto all'erogazione di incentivi economici;
- c) l'impiego della quota del venti per cento del fondo di cui alla lett. a) del presente articolo, eventualmente incrementata nei casi previsti nel presente Regolamento, a finanziamento delle iniziative previste dai commi 6 e 7 dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023.

2. L'attribuzione degli incentivi al personale che ne ha diritto è finalizzata a perseguire obiettivi di efficienza ed efficacia nella realizzazione ed esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti, valorizzando le professionalità interne all'Agenzia impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.

### Art. 2 – Definizioni e Acronimi

1. Nel presente Regolamento s'intende per:

- a) **"Codice"**, il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- b) **"Agenzia"** o **"ATS"**, l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana;
- c) **"Lavori, servizi e forniture"**, i contratti pubblici disciplinati dal Codice ed ivi classificati a seconda del rispettivo oggetto;
- d) **"Fondo"** o **"Fondo incentivante"**, il fondo di cui all'art. 45, commi 2 del Codice e all'art. 1, comma 1, lett. a), del presente Regolamento;
- e) **"Incentivo"**, la remunerazione spettante, a valere sull'accantonamento nel fondo di cui all'art. 45, comma 2 del Codice, ai soggetti che ne hanno diritto, ai sensi del presente Regolamento, in ragione di specifico atto d'individuazione e dell'effettivo svolgimento di attività e funzioni preordinate all'acquisizione di un lavoro, servizio o bene di interesse per l'Agenzia;
- f) **"RUP"**, il Responsabile Unico del Progetto;
- g) **"DL"**, il Direttore dei Lavori;
- h) **"DEC"**, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- i) **"Procedura di affidamento"**, qualsiasi procedura sia essa ad evidenza pubblica o negoziata, finalizzata all'aggiudicazione e/o all'affidamento di lavori, servizi o forniture;
- j) **"Dirigente competente"**, il dirigente dell'unità organizzativa dell'Agenzia competente all'acquisizione del lavoro, servizio o fornitura che dà luogo all'accantonamento nel fondo e all'erogazione dell'incentivo.

### Art. 3 – Ambito di applicazione e norme applicabili

1. Il presente Regolamento si applica alle attività e funzioni inerenti o correlate alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento, all'esecuzione, alla verifica o al collaudo di lavori, servizi e forniture, ai sensi Regolamento incentivi funzioni tecniche valido fino al 30.12.2024

dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, per i quali il relativo bando, avviso, lettera di invito sia stato pubblicato, trasmesso o adottato nel periodo 01.07.2023/30.12.2024, a condizione che sia stato effettuato l'accantonamento delle necessarie risorse finanziarie.

Si ricorda che:

- con deliberazione n. 16/2021 la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, ha confermato che “ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente *ratione temporis* (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato *ex post*, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo”.
- ANAC, nel parere consultivo n. 44 del 19.04.2024, conferma quanto indicato nella deliberazione n. 16/2021 della Corte dei Conti.

2. Nell'applicazione del presente Regolamento si osserva la seguente disciplina:

- a) per le funzioni ed attività inerenti o correlate alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento, all'esecuzione e alla verifica o collaudo di opere e lavori pubblici trovano applicazione le disposizioni generali e finali, oltre che quelle di cui agli articoli della Seconda Parte del presente Regolamento;
- b) per le funzioni ed attività inerenti o correlate alla programmazione, all'affidamento, all'esecuzione e alla verifica di forniture e servizi trovano applicazione le disposizioni generali e finali, oltre che quelle di cui agli articoli della Terza Parte del presente Regolamento.

#### **Art. 4 – Fondo incentivante**

1. È costituito il fondo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 45 del D. Lgs 36/2023, nella parte in cui si prevede che:

- gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa nell'ambito dei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti;
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

2. Il predetto fondo, ai sensi dell'art. 45 commi 3 e 4 del D. Lgs. 36/2023, è da destinarsi:

- a) in misura pari all'ottanta per cento alla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, come meglio definiti al successivo art. 6;
- b) in misura pari al venti per cento al finanziamento di attività di formazione destinate al personale e all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di cui al successivo art. 9, incrementata delle seguenti quote:
  - quota eccedente il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di

personale;

- quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente;
- quota corrispondente a prestazioni non svolte dal proprio personale dipendente, perché affidate a personale esterno all'Agenzia;
- quota corrispondente a prestazioni svolte da personale dipendente con qualifica dirigenziale, escluse le sole casistiche di cui all'art. 7 comma 1 lett. c) del presente Regolamento.

3. Gli indicati limiti percentuali si applicano alle somme accantonate, nelle modalità prescritte dal presente Regolamento, per ciascun appalto di lavori, forniture e servizi.

4. Ai sensi dell'art. 45, comma 5, primo periodo del Codice, gli appalti beneficiari di finanziamenti europei e di altri finanziamenti a destinazione vincolata danno luogo ad accantonamento nel fondo limitatamente alla sola quota del 80% destinata al personale con mansioni di natura tecnico-amministrativa e che abbia maturato il diritto all'erogazione dell'incentivo.

#### **Art. 5 – Accantonamento nel fondo incentivante**

1. L'accantonamento degli importi nel fondo, inclusivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia, avviene nel rispetto delle disposizioni regionali e con le modalità e nei limiti indicati nel presente Regolamento.

Si specifica che le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP non sono comprese nel fondo e devono essere indicate separatamente nel quadro economico dell'opera/affidamento.

2. Per ogni lavoro, fornitura o servizio l'importo oggetto di accantonamento non può superare il due per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento, come previsto dall'art. 45 comma 2 D. Lgs. n. 36/2023.

3. La quantificazione degli importi da accantonare nel fondo è effettuata nella deliberazione di indizione delle procedure di affidamento ovvero nella determinazione o deliberazione di presa d'atto in caso di procedure condotte da altre AA.TT.SS. mandatarie e/o di adesione dell'Agenzia a convenzioni ARIA o Consip.

#### **Art. 6 – Definizione dell'incentivo**

1. L'incentivo spettante ai sensi del presente Regolamento viene determinato in applicazione delle previsioni normative richiamate all'art. 1 ed alle pertinenti disposizioni delle parti seconda e terza del presente regolamento, rispettivamente applicabili nel caso di appalti di lavori o di appalti di forniture e servizi.

2. I soggetti destinatari degli incentivi possono partecipare anche contemporaneamente a più appalti.

3. Ove un dipendente provveda allo svolgimento di più funzioni o attività autonomamente incentivabili nell'ambito dello stesso appalto o di appalti differenti, l'incentivo è calcolato sommando le quote corrispondenti alle singole funzioni o attività effettivamente svolte.

4. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo da lui percepito. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Il sopracitato limite è incrementato del 15 per cento, subordinatamente all'adozione da

parte dell’Agenzia di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto (art. 45 comma 4, terzo periodo del Codice).

L’Agenzia acquisisce, in relazione ai propri dipendenti, informazioni riferite ad incarichi conferiti da altre Amministrazioni. Parimenti, con riferimento a quanto previsto all’art. 8, fornisce alle altre Amministrazioni, in relazione al loro personale, informazioni riferite ad eventuali incarichi svolti per conto di ATS.

5. Gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti per ogni annualità di effettiva esecuzione dell’incarico, con riferimento al limite del comma 4, secondo il principio di competenza. Qualora gli incentivi annui dovuti, calcolati sulla base del presente regolamento, eccedano il limite di cui al comma 4, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l’amministrazione come previsto all’articolo 4, comma 2, lett. b).

#### **Art. 7 - Soggetti beneficiari dell’incentivo**

1. Fermo quanto previsto dalla seconda e terza parte del presente regolamento, che, rispettivamente, trovano applicazione nel caso di appalti di lavori o di appalti di forniture e servizi, sono beneficiari dell’incentivo a valere sulla quota del fondo di cui all’art. 1, comma 1, lettera b):

- a) i dipendenti dell’ATS della Val Padana che concorrono, a fini istituzionali, con l’apporto delle proprie capacità e competenza professionale a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’Agenzia quale amministrazione aggiudicatrice nell’acquisizione di lavori, servizi e forniture rientranti nella sfera d’interesse dell’Agenzia stessa;
- b) il personale di qualifica non dirigenziale appartenente ad altre Stazioni Appaltanti che assume incarichi conferiti dall’Agenzia nei casi stabiliti dal successivo art. 8;
- c) il personale con qualifica dirigenziale dell’ATS della Val Padana e di altre Stazioni Appaltanti relativamente ai progetti finanziati da fondi a valere sul PNRR/PNC per anni 2023/2026 (ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Decreto-legge 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41).

#### **Art. 8 – Dipendenti di altre Amministrazioni**

1. Ove non siano presenti nell’organico della unità organizzativa competente all’acquisizione di lavori, servizi o forniture le professionalità tecniche, giuridiche ed amministrative necessarie, né vi sia la possibilità di acquisirle presso altre unità organizzative dell’Agenzia, è fatta salva la possibilità di ricorrere a personale di altre Stazioni Appaltanti mediante formalizzazione di apposito accordo, previa approvazione da parte della Direzione Strategica, su proposta del dirigente competente, in accordo con il Responsabile Unico del Progetto.

2. Nei casi di cui sopra, la liquidazione dell’incentivo al personale esterno, come sopra individuato, avviene secondo le modalità stabilite negli accordi tra le parti, nel rispetto dei regolamenti delle Stazioni Appaltanti coinvolte.

#### **Art. 9 – Formazione del personale e acquisto di strumentazioni tecniche**

1. A beneficio degli uffici competenti all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, l’Agenzia, mediante la quota del fondo accantonata di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) del presente Regolamento, acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
- b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;



c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse di cui al comma 1 è in ogni caso utilizzata:

a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, ove consentito dalle vigenti normative.

3. Spetta al dirigente competente comunicare alle unità organizzative aziendali deputate, le esigenze e i fabbisogni della propria Struttura, in termini di formazione e acquisto di strumentazione come sopra descritti.

## PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI LAVORI

### Art. 10 – Accantonamento nel fondo incentivante

1. L'accantonamento nel fondo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del presente Regolamento viene disposto per tutti gli appalti di lavori, con la sola eccezione dei seguenti affidamenti e contratti:

a) contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;

b) proroghe e rinnovi di contratti soggetti all'applicazione del Codice;

c) procedure il cui valore a base di gara sia inferiore a € 40.000,00;

d) procedure di affidamento diretto, solo nei casi in cui non sia preceduto da confronto concorrenziale, indagine di mercato/manifestazione d'interesse;

e) procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando quando i lavori possono essere forniti unicamente da un operatore.

2. Le somme da accantonare nel fondo per ogni appalto di lavori sono iscritte nel quadro economico di progetto. I valori oggetto di accantonamento:

a) vengono determinati applicando all'importo dei lavori a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA di legge, le percentuali e i moltiplicatori indicati nelle Tabelle 1A e 2A per classi di importo e gradi di complessità degli affidamenti;

b) vengono destinate nella misura dell'ottanta per cento alla corresponsione dell'incentivo di cui al precedente art. 6 nonché, nella rimanente misura del venti per cento, incrementata degli importi dell'incentivo non erogabili ai dipendenti di qualifica dirigenziale e agli altri dipendenti nei casi previsti dal presente Regolamento, al finanziamento di iniziative, attività ed acquisizioni di cui al precedente art. 9.

Tabella 1 A – Fasce d'importo dei Lavori

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a € 500.000,00	2,00%
da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	
- per la parte fino a € 500.000,00	2,00%
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	1,70%



<b>da € 1.500.001 fino a € 5.000.000,00</b>	
- per la parte fino a € 500.000,00	2,00%
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	1,70%
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	1,50%
<b>da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00</b>	
- per la parte fino a € 500.000,00	2,00%
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	1,70%
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	1,50%
- per la parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00	1,00%
<b>oltre € 20.000.001</b>	
- per la parte fino a € 500.000,00	2,00%
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	1,70%
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	1,50%
- per la parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00	1,00%
oltre € 20.000.001,00	<b>0,50%</b>

Tabella 2 A – Grado di complessità\* dei Lavori

A seconda del grado di complessità dell'opera o lavoro, verranno applicati i seguenti coefficienti di riduzione:

TIPOLOGIA INTERVENTO	GRADO DI COMPLESSITA'	COEFFICIENTE
A) Opere e lavori con grado di complessità $\geq 1,00$ della tavola Z-1	$\geq 1,00$	1,00
B) Opere e lavori con grado di complessità $< 1,00$ della tavola Z-1	$< 1,00$	= al grado di complessità

\*Riferimento: Tavola Z-1 "Categorie delle opere - parametro del grado di complessità – Classificazione dei servizi e corrispondenze" allegata al DM 17/06/2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"

3. Le modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del Codice e, tra queste, le varianti in corso d'opera, in aumento o in diminuzione, nonché gli interventi supplementari il cui valore rientri nel quadro economico posto a base di gara, non comportano rimodulazioni del fondo. Le stesse modifiche, il cui valore non sia ricompreso nel quadro economico posto a base di gara, possono comportare rimodulazioni del fondo ove tali interventi, di variazione del progetto originario, siano autorizzati da Regione Lombardia.

### **Art. 11 – Funzioni incentivate**

1. L'incentivo è erogato per lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili, addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, liquidazione fatture e verifiche contabili);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere, emissione degli ordini);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- collaudo statico (ove necessario).

Per collaboratore s'intende il dipendente con inquadramento tecnico, giuridico o amministrativo che, in rapporto alla funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, fornisce consulenza o svolge parte o tutto l'insieme degli atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

2. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.Lgs 36/2023 come vigente dal 1/07/2023 fino al 30/12/2024, non danno titolo alla corresponsione dell'incentivo ai sensi del presente Regolamento, le funzioni e le attività di cui al comma 1 affidate a personale con qualifica dirigenziale e relative a procedimenti il cui bando, avviso, lettera di invito sono stati pubblicati, trasmessi o adottati entro il 30/12/2024. I relativi importi sono iscritti nel fondo incentivante ad incremento della quota di cui all'art. 1, comma 1 lett. c) del presente Regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Decreto-legge 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, relativamente ai progetti PNRR/PNC l'incentivo di cui all'art. 45 del Codice è erogato anche al personale con qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti per gli anni 2023/2026.

### **Art. 12 – Individuazione dei soggetti coinvolti**

1. I dipendenti chiamati a svolgere le funzioni indicate al precedente art. 11 vengono individuati dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del progetto, con specifico atto/nota interna predisposto in avvio della procedura.

2. L'atto/nota di individuazione deve considerare tutte le professionalità che concorrono allo svolgimento delle attività previste dalle fasi della procedura (programmazione, affidamento, esecuzione dell'appalto), ivi compreso il personale dirigenziale che, per il periodo dal 1/07/2023 al 30/12/2024, relativamente alle procedure il cui bando, avviso, lettera di invito sono stati pubblicati, trasmessi o adottati entro tale data, è escluso dalla corresponsione degli incentivi. Nell'adozione dell'atto/nota interna il dirigente competente tiene conto:

a) della necessità di integrazione di diverse competenze professionali;

b) della competenza ed esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in analoghi incarichi;

c) del rispetto di eventuali vincoli giuridici posti agli appartenenti dei diversi ordini professionali.

3. L'atto/nota d'individuazione deve riportare le funzioni o le attività da assegnare ai singoli dipendenti individuati, con le percentuali di attribuzione dell'incentivo sulla base dei criteri e delle tabelle successivamente riportati nel presente Regolamento.

4. L'atto/nota di individuazione può essere modificato nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione dell'intervento con riferimento ad attività e funzioni ancora da svolgere.

### Art. 13 – Determinazione dell'incentivo

1. La determinazione dell'incentivo avviene a valere sugli importi a ciò destinati, tenendo conto degli incarichi assegnati e del loro effettivo grado di svolgimento.

2. Il dirigente competente imputa detti importi alle singole fasi di **programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione** dei lavori secondo le percentuali indicate nella Tabella 3-A; quindi, quantifica l'incentivo spettante ai singoli dipendenti applicando agli importi di cui sopra le percentuali indicate nella tabella 4-A con riferimento alle singole annualità ai fini degli adempimenti previsti all'art. 6.

Tabella 3-A - imputazione della quota di accantonamento alle singole fasi della procedura

Fasi della procedura	Ripartizione del fondo tra le fasi	Quota della percentuale erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c.5 dell'art.45 del codice	Accantonamento ex art. 45 c. 5 del codice (20%)
<b>Fase 1: fase di programmazione</b>	10% del valore del fondo	8%	2%
<b>Fase 2: fase procedura di affidamento</b>	35% del valore del fondo	28%	7%
<b>Fase 3: fase di esecuzione</b>	55% del valore del fondo	44%	11%

Tabella 4-A- percentuali di ripartizione dell'incentivo lavori

Fasi della procedura	Quota % erogabile al personale (80%), al netto c.4 art. 113	Funzione / attività rientrante in ogni fase	% esclusi progetti	% per progetti
<b>F1: fase di programmazione</b>	<b>8%</b>	Programmazione della Spesa (RUP)	50%	60%
		Supporto/collaborazione al RUP	50%	40%



<b>(somma delle quote percentuali relative alla fase 1 – valore di riscontro)</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>F2: fase procedura di affidamento</b>	<b>28%</b>	Responsabile del procedimento (RUP)	30%	40%
		Supporto/collaborazione al RUP per la valutazione preventiva dei progetti/documenti di gara	10%	10%
		Supporto/collaborazione al RUP per la predisposizione, controllo ed espletamento procedure di gara	60%	50%
<b>(somma delle quote percentuali relative alla fase 2 – valore di riscontro)</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>F3: fase di esecuzione</b>	<b>44%</b>	Responsabile del Procedimento (RUP)	5%	15%
		Supporto tecnico/amministrativo al RUP post stipula contratto	20%	15%
		Direzione dell'Esecuzione/Direttore Lavori (DEC/D.L.)	40%	43%
		Supporto/Collaborazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto/D.L. (*)	30%	25%
		Collaudo tecnico-amministrativo ovvero Verifiche di conformità / certificato di regolare esecuzione	5%	2%
<b>(somma delle quote percentuali relative alla fase 3 – valore di riscontro)</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

3. Qualora le funzioni incentivate di cui sopra:

a) siano in parte affidate a professionisti esterni, gli importi dell'incentivo corrispondenti alle prestazioni svolte da detti professionisti rimangono nella parte di fondo indisponibile per il personale, da impiegare nella realizzazione di iniziative e acquisizioni contemplate al precedente art. 9;

b) siano svolte in avvicendamento da due o più dipendenti dell'Agenzia o di altre Stazioni Appaltanti, i corrispondenti importi dell'incentivo vengono riconosciuti in quota proporzionale a ciascuno dei soggetti che si sono avvicendati nel rispetto del principio della competenza.

**Art. 14 – Accertamento preventivo all'erogazione delle somme**

1. L'erogazione dell'incentivo è subordinata al positivo accertamento delle attività svolte dal dipendente. L'accertamento avviene ad opera del dirigente competente, sentito il responsabile unico del progetto, sulla scorta dell'atto di individuazione di cui al precedente art. 13.

2. Ove emerga, a seguito dell'accertamento, che nell'acquisizione dei lavori si siano verificati ritardi o un incremento dei costi imputabili a negligenza o imperizia del dipendente, l'incentivo ad esso spettante è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo o all'incremento dei costi. La decurtazione è applicata secondo le percentuali indicate in Tabella 5-A.

*Tabella 5-A – Riduzione dell'incentivo a seguito di ritardi o incrementi del costo dei lavori*

Tipologia incremento	Misura incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	100%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	100%

3. Ai fini della decurtazione non rilevano:

a) quanto al termine di esecuzione di lavori, i tempi conseguenti a sospensioni o proroghe per cause legittime;

b) gli incrementi di spesa per modifiche di contratti riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 120 del Codice, eccezion fatta per le modifiche derivanti da errori o da omissioni nel progetto.

4. Nei casi di cui al comma 2, fatta salva la valutazione della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente responsabile dell'unità organizzativa aziendale cui afferisce il dipendente contesta, per iscritto, al dipendente stesso la negligenza e gli errori compiuti e valuta le giustificazioni da questi addotte prima di concludere l'accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo incentivante e incrementano la quota di cui agli artt. 1 comma 1 lett. c) e art. 4 comma 2 lett. b), del presente Regolamento.

5. Non può essere disposta l'erogazione dell'incentivo al dipendente nel caso venga accertato che questi, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso di aggiudicazione. Qualora l'incentivo sia stato



erogato al dipendente, anche in misura parziale, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia estinto, in ogni altro modo consentito dall'Ordinamento.

6. Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che dia luogo all'erogazione dell'incentivo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto d'appalto, l'incentivo viene erogato in relazione alle prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione nel rispetto del principio della competenza.

#### **Art. 15 – Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta per ciascun appalto, al termine delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori. Qualora gli importi da liquidare risultino di modesta entità, il dirigente competente può disporre la liquidazione unitaria, da effettuarsi a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto. La liquidazione alla conclusione di ogni singola fase interviene per le quote dell'incentivo corrispondenti alle fasi alle quali le attività incentivate rispettivamente si riferiscono.

2. Si provvede alla liquidazione dell'incentivo mediante deliberazione del Direttore Generale, previo accertamento delle attività svolte dai dipendenti incaricati, effettuato dal dirigente competente sentito il responsabile unico del progetto.

3. La delibera e i relativi prospetti di dettaglio, con riferimento a quanto previsto all'art. 6, relativi alla liquidazione degli incentivi ai dipendenti, devono essere trasmessi dal dirigente competente alla SC Gestione e sviluppo delle Risorse Umane ai fini della messa in pagamento negli stipendi.

4. Al fine di assicurare il rispetto del limite di cui al precedente art. 6 la struttura complessa "Gestione e sviluppo delle Risorse Umane":

a) verifica il trattamento economico dei dipendenti beneficiari dell'incentivo comunicati dal RUP alla SC Gestione e sviluppo delle Risorse Umane e, in caso di scostamento dal limite previsto, ne dà comunicazione scritta al direttore competente, al RUP e al dipendente interessato;

b) annota le autorizzazioni rilasciate ai dipendenti a svolgere, per altre Amministrazioni, funzioni incentivate ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 ai fini del controllo del limite di cui all'art. 6 comma 3;

c) eroga nelle competenze stipendiali gli incentivi percepiti dai dipendenti ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, anche corrisposti da altre Amministrazioni se previsto dai singoli accordi.

#### **Art. 16 – Allocazione in bilancio dell'incentivo e dell'IRAP**

L'imputazione a bilancio degli accantonamenti nel fondo deve essere effettuata nel quadro economico dell'opera; di norma nell'atto di indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori.

L'IRAP verrà imputata nel bilancio dell'anno in cui gli incentivi verranno pagati.

### PARTE III – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

#### Art. 17 – Accantonamento nel fondo incentivante

1. L'accantonamento nel fondo di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del presente Regolamento viene disposto con riferimento:

- alle acquisizioni di beni e servizi il cui valore è superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), nel rispetto di quanto previsto all'art. 32 dell'allegato II.14 al Codice;
- ai servizi e forniture che vengono acquisiti attraverso le Centrali di Committenza Aria S.p.A. o Consip S.p.A., nel rispetto dei limiti sopra riportati.

2. Per gli appalti relativi a servizi o forniture, l'accantonamento del fondo avviene esclusivamente nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, paragrafo 10.2. 2 nonché dell'allegato II.14 al D. lgs. 36/2023 e s.m.i..

3. L'accantonamento di cui ai commi precedenti, è escluso nei seguenti casi:

- a) contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- b) procedure ad affidamento diretto, senza procedura comparativa;
- c) acquisti, anche effettuati con procedura comparativa, per importi fino a € 40.000,00 (rientrano in tale fattispecie anche le adesioni a gare aggregate e/o convenzioni centralizzate ARIA/Consip per importi complessivi inferiori a € 40.000,00);
- d) procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando quando le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un operatore economico;
- e) proroghe e rinnovi di contratti soggetti all'applicazione del Codice;
- f) contratti di forniture e servizi (anche manutentivi) per i quali non vi siano i presupposti per la nomina del direttore dell'esecuzione (DEC) ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, paragrafo 10.2 nonché dell'allegato II.14 al D. lgs. 36/2023 e s.m.i..
- g) affidamenti in adesione postuma a gare singole.

4. Le somme da accantonare nel fondo per ogni appalto di servizi e forniture sono iscritte nel provvedimento con il quale il procedimento di acquisizione prende avvio. Esse vengono:

- a) determinate applicando all'importo a base della procedura di affidamento dei servizi o della fornitura, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA di legge, le percentuali e i moltiplicatori indicati nelle Tabelle 1 B e 2 B per classi di importo e gradi di complessità della procedura;
- b) destinate nella misura dell'ottanta per cento (80%) alla corresponsione dell'incentivo di cui al precedente art. 6 nonché, nella rimanente misura del venti per cento (20%), come indicato al precedente art. 9.

Tabella 1 B – Fasce d'importo dei Servizi e Forniture

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	% da applicare
<b>fino a € 500.000,00</b>	<b>1,0%</b>
<b>da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00</b>	
- per la parte fino a € 500.000,00	1,0%
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	0,8%

Regolamento incentivi funzioni tecniche valido fino al 30.12.2024



<b>da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00</b>	
- per la parte fino a € 500.000,00	1,0%
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	0,6%
<b>da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00</b>	
- per la parte fino a € 500.000,00	1,0%
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00	0,4%
<b>oltre € 20.000.001,00</b>	
- per la parte fino a € 500.000,00	1,0%
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00	0,4%
oltre € 20.000.001,00	<b>0,0%</b>

5. Tenuto conto delle vigenti disposizioni normative inerenti all'obbligo di ricorrere in via prioritaria alle procedure centralizzate, sono definiti i coefficienti di pesatura della complessità (Tabella 2B valorizzati secondo i seguenti moltiplicatori:

Tabella 2 B – Grado di complessità delle procedure

Tipologia di procedura di gara	Moltiplicatore
Procedure ARIA/CONSIP/Centrali di committenza	1,0 (100%)
Gare aggregate a livello di unione formale d'acquisto	0,7 (70%)
Gare autonome/a livello di singola azienda	0,5 (50%)

6. Si precisa che, in caso di adesione a Convenzioni ARIA e/o Consip per farmaci e vaccini (categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018), le percentuali indicate nella Tabella 1B saranno ridotte del 50% in osservanza alle disposizioni fornite da Regione Lombardia con DGR XI/2672 del 16/12/2019 - Sub Allegato 1 – e con DGR XII/1827 del 31/1/2024 – Sub Allegato 10.

#### Art. 18 – Attività incentivate per acquisti di beni e servizi

L'incentivo è erogato per lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività tecniche, con riferimento alle singole procedure, come indicato nell'allegato I.10 del D. Lgs 36/2023:

- programmazione della spesa;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento, liquidazione fatture, verifiche contabili);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano coloro che provvedono all'emissione ordinativi);
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità.

I soggetti beneficiari dell'incentivo sono individuati, per ciascun appalto di servizi e forniture, tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni affidatigli;
- complessità dei servizi e delle forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

Per collaboratore s'intende il dipendente con inquadramento tecnico, giuridico o amministrativo che, in rapporto alla funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, fornisce consulenza o svolge parte o tutto l'insieme degli atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

2. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.Lgs 36/2023 come vigente dal 1/07/2023 fino al 30/12/2024, non danno titolo alla corresponsione dell'incentivo ai sensi del presente Regolamento, le funzioni e le attività di cui al comma 1 affidate a personale con qualifica dirigenziale e relative a procedimenti il cui bando, avviso, lettera di invito sono stati pubblicati, trasmessi o adottati entro il 30/12/2024. I relativi importi sono iscritti nel fondo incentivante ad incremento della quota di cui all'art. 1, comma 1 lett. c) del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Decreto-legge 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, relativamente ai progetti PNRR/PNC l'incentivo di cui all'art. 45 del Codice è erogato anche al personale con qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti per gli anni 2023/2026.

#### **Art. 19 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta**

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene e di un servizio sono individuati dal Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato), sentito il RUP e i Dirigenti responsabili delle Strutture coinvolte, con specifico atto/nota di individuazione.

2. Nella scelta del personale chiamato a svolgere le funzioni di cui sopra si deve tenere conto:

a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

- b) della competenza, dell'esperienza acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli previsti per i diversi ordini professionali.
3. L'atto/nota d'individuazione deve riportare espressamente i nominativi, le funzioni e/o le attività assegnate ai singoli dipendenti individuati, con le percentuali di attribuzione dell'incentivo sulla base dei criteri di cui al presente Regolamento, nonché delle Tabelle di seguito riportate. Laddove non fosse possibile, nell'atto d'individuazione, assegnare le esatte percentuali di attribuzione dell'incentivo, il RUP si riserva la possibilità di aggiornare le suddette percentuali, nonché l'elenco degli operatori coinvolti nel processo acquisitivo a consuntivo e comunque con cadenza annuale.
4. L'atto/nota di individuazione può subire modifiche nel corso della realizzazione dell'intervento, purché adeguatamente motivate.
5. L'atto/nota di individuazione deve considerare tutte le professionalità che concorrono allo svolgimento delle attività previste dalle fasi della procedura (programmazione, affidamento, esecuzione), ivi incluso il personale dirigenziale.

#### **Art. 20 – Ripartizione del fondo**

1. La determinazione dell'incentivo avviene sulla base degli incarichi assegnati e del loro effettivo grado di svolgimento.
2. Il RUP dà luogo all'imputazione di detti importi alle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, singolarmente considerate, secondo le percentuali indicate nella Tabella 3 B; quindi, procede alla quantificazione dell'incentivo applicando le percentuali indicate nella Tabella 4 B.

*Tabella 3 B – Imputazione della quota di accantonamento alle singole fasi della procedura*

<b>Fasi della procedura</b>	<b>Ripartizione del fondo tra le fasi</b>	<b>Quota della percentuale erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c.5 dell'art. 45 del codice</b>	<b>Accantonamento ex art. 45 c. 5 del codice (20%)</b>
<b>Fase 1: fase di programmazione</b>	10% del valore del fondo	8%	2%
<b>Fase 2: fase procedura di affidamento</b>	35% del valore del fondo	28%	7%
<b>Fase 3: fase di esecuzione</b>	55% del valore del fondo	44%	11%

3. Come indicato al comma 2 dell'art. 5 del presente Regolamento, il fondo incentivante di cui all'art. 45 del D. lgs 36/2023 è calcolato in percentuale sull'importo posto a base della procedura di affidamento.
4. Il fondo si registra a bilancio secondo il principio di competenza, assicurando la registrazione sul bilancio dell'anno di riferimento della singola procedura i valori relativi alle fasi 1 e 2 (rispettivamente, programmazione dei fabbisogni e procedura di affidamento) oltre alla quota parte della fase 3 di spettanza della medesima



annualità (fase 3 - esecuzione). La restante parte della quota relativa alla terza fase andrà imputata ai bilanci degli anni successivi, sempre secondo il predetto principio, tenuto conto dell'effettiva durata contrattuale.

5. Per quanto concerne l'importo posto a base della procedura di affidamento e l'imputazione a bilancio si precisa quanto segue:

**I. Per le procedure di affidamento autonome indette dall'Agenzia**, la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo di cui all'art. 45 del D. lgs 36/2023 ha come riferimento il valore complessivo della procedura (intendendo il fabbisogno dell'Azienda non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende) e grava sul bilancio dell'anno di pubblicazione del provvedimento di indizione e/o della pubblicazione del bando al 100% per la fase 1 e la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3.

**II. Per le gare aggregate nelle quali l'Agenzia riveste il ruolo di azienda capofila:**

a. La valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo di cui all'art. 45 del D. lgs 36/2023, è determinata calcolando l'importo delle fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni e calcolando l'importo della fase 2 sul valore complessivo a base d'asta della procedura, comprensivo degli importi anche delle aziende aggregate (con esclusione di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende);

b. Il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno della pubblicazione del provvedimento di indizione e/o della pubblicazione del bando al 100% per la fase 1 e la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;

**III. Per le gare aggregate nelle quali l'ATS riveste il ruolo di azienda aggregata:** La valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo di cui all'art. 45 del D. lgs 36/2023, è determinata, calcolando l'importo delle sole fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni, in quanto la fase 2 spetta alla sola azienda capofila; il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno di pubblicazione del provvedimento di presa d'atto al 100% per la fase 1 e, in misura proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;

**IV. Per le gare ARIA/ CONSIP** la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo di cui all'art. 45 del D. lgs 36/2023 è determinata dall'Agenzia, considerando il valore del proprio fabbisogno per le sole fasi 1 e 3, in quanto la fase 2 non è di competenza dell'Agenzia. Il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno dell'adesione al 100% per la fase 1 e in misura proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3. Per valore del proprio fabbisogno si intende l'importo complessivo di adesione alla singola gara centralizzata anche se effettuata con più ordini successivi.

6. La ripartizione dell'importo complessivo relativo alla quota di incentivo erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al comma 5 dell'art. 45 del D. lgs 36/2023 (20%), è effettuata dal Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato), sentito espressamente il RUP, secondo le percentuali riportate nella tabella seguente:



Tabella 4 B – Percentuali di ripartizione dell'incentivo servizi e forniture

Fasi della procedura	Quota % erogabile al personale (80%), al netto c. 5 art. 45	Funzione / attività rientrante in ogni fase	% esclusi progetti	% per progetti
F1: fase di programmazione	8%	Programmazione della Spesa (RUP)	50%	60%
		Supporto/collaborazione al RUP	50%	40%
<i>(somma delle quote percentuali relative alla fase 1 – valore di riscontro)</i>			<b>100%</b>	<b>100%</b>
F2: fase procedura di affidamento	28%	Responsabile del procedimento (RUP)	30%	40%
		Supporto/collaborazione al RUP per la valutazione preventiva dei progetti/documenti di gara	10%	10%
		Supporto/collaborazione al RUP per la predisposizione, controllo ed espletamento procedure di gara	60%	50%
<i>(somma delle quote percentuali relative alla fase 2 – valore di riscontro)</i>			<b>100%</b>	<b>100%</b>
F3: fase di esecuzione	44%	Responsabile del Procedimento (RUP)	5%	15%
		Supporto tecnico/amministrativo al RUP post stipula contratto	20%	15%
		Direzione dell'Esecuzione/Direttore Lavori (DEC)	40%	43%
		Supporto/Collaborazione al Direttore dell'Esecuzione del	30%	25%

		Contratto (*)		
		Collaudo tecnico-amministrativo ovvero Verifiche di conformità / certificato di regolare esecuzione	5%	2%
<b>(somma delle quote percentuali relative alla fase 3 – valore di riscontro)</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

7. In caso di mancata nomina formale dei soggetti a supporto del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la relativa quota prevista nella tabella di cui sopra (30%) sarà assegnata all'attività di Direzione dell'Esecuzione del Contratto, la cui quota diventerà pertanto del 70% (40% + 30%).

8. In caso di mancata nomina formale dei soggetti incaricati della valutazione preventiva dei progetti, la relativa quota prevista nella tabella di cui sopra (10%) sarà assegnata all'attività di predisposizione, controllo ed espletamento delle procedure di affidamento, la cui quota diventerà pertanto del 70% (60% +10%).

#### Art. 21 – Accertamento preventivo all'erogazione delle somme

1. La corresponsione dell'incentivo è subordinata al preventivo e positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti da parte del Responsabile Unico del Progetto, sulla scorta dell'atto/nota di individuazione, di cui al precedente art. 20, eventualmente aggiornato in corso di realizzazione della procedura acquisitiva.

2. Gli incentivi vengono riconosciuti solo in funzione dell'effettiva esecuzione delle funzioni da parte dei soggetti interessati e della loro presenza in servizio. In caso di avvicendamento di più soggetti durante l'iter di gara o nella fase di esecuzione/collaudo/ verifica di conformità, gli incentivi sono riconosciuti quota parte a ciascuno in base al principio di competenza.

3. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento siano state svolte senza ritardi e/o senza incremento dei costi d'appalto, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 60 (Revisione Prezzi), 120 (Modifica di contratti in corso di esecuzione) e 121 (Sospensione dell'esecuzione) del D. lgs 36/2023, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti. La decurtazione è applicata secondo le percentuali indicate in Tabella 5 B.

Tabella 5 B – Riduzione dell'incentivo a seguito di ritardi o incrementi del costo dei servizi e forniture

Tipologia incremento	Misura incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	100%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	100%

4. Ai fini della decurtazione non rilevano:

a) In relazione al termine di realizzazione delle prestazioni contrattuali, i tempi conseguenti a sospensioni o proroghe per cause legittime;

b) gli incrementi di spesa per modifiche di contratti riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 120 del D.lgs 36/2023, eccezion fatta per le modifiche derivanti da errori o da omissioni nel progetto che hanno comportato variazioni contrattuali nei limiti di cui al citato art. 120 comma 3 lett. b);

5. Nei casi di cui al comma 3, fatta salva la valutazione della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente responsabile dell'unità organizzativa aziendale cui afferisce il dipendente contesta, per iscritto, al dipendente stesso la negligenza e gli errori compiuti e valuta le giustificazioni da questi addotte prima di concludere l'accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo incentivante e incrementano la quota di cui all'art. 1, primo comma, lett. c) del presente Regolamento.

6. Non può essere disposta l'erogazione dell'incentivo al dipendente nel caso venga accertato che questi, per dolo o colpa grave, abbia posto in essere azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso di aggiudicazione. Qualora l'incentivo sia stato erogato al dipendente, anche in misura parziale, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia estinto, in ogni altro modo consentito dall'Ordinamento.

7. Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che dia luogo all'erogazione dell'incentivo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto d'appalto, l'incentivo viene erogato in relazione alle prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione in base al principio della competenza.

#### **Art. 22 – Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione degli incentivi è disposta per ciascun appalto, al termine delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione di contratti di servizi e forniture, almeno annualmente, dal Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato), competente all'acquisizione di servizi/forniture, con Deliberazione del Direttore Generale per la quantificazione, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Nell'ipotesi di contratti di durata pluriennale e tenuto conto dell'oggetto del contratto, la Deliberazione di quantificazione e liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato), alla SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità e al Direttore della SC Gestione e sviluppo delle Risorse Umane, con l'indicazione degli importi spettanti a ciascuno dei dipendenti incaricati.

2. Resta inteso che:

I. nel caso in cui nell'ambito di una medesima procedura le prestazioni vengano svolte da più soggetti, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo soggetto terrà conto delle attività effettivamente svolte in relazione alle giornate di presenza;

II. nel caso in cui un soggetto svolga nell'ambito di una medesima procedura più prestazioni, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte;

III. le quote parti del compenso incentivante corrispondenti a:

a) prestazioni non svolte da dipendenti dell'ATS in quanto affidate a personale esterno all'organico aziendale;

b) prestazioni svolte da personale dipendente con qualifica dirigenziale, escluse le sole casistiche di cui all'art. 7 comma 1 lett. d) del presente Regolamento;

c) prestazioni per le quali non sia stato effettuato l'accertamento delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti;

incrementano il fondo di cui all'art. 45 c. 5 del D. lgs 36/2023.

3. L'importo dell'incentivo, determinato secondo quanto previsto all'art. 6 del presente Regolamento, complessivamente corrisposto in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti in relazione a procedure di affidamento eseguite tra il 1/07/2023 e il 30/12/2024, non può superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo.

5. Al fine di assicurare il rispetto di tale limite, la SC Gestione e sviluppo delle Risorse Umane:

a) verifica il trattamento economico dei dipendenti beneficiari dell'incentivo comunicati dal RUP alla SC Gestione e sviluppo delle Risorse Umane e, in caso di scostamento dal limite dal reddito previsto, ne dà comunicazione scritta al direttore competente, al dipendente interessato e al Direttore SC Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato);

b) annota le autorizzazioni rilasciate ai dipendenti a svolgere, per altre Amministrazioni, funzioni incentivate ai sensi dell'art. 45 del D. lgs 36/2023 ai fini del controllo del limite di cui all'art. 6 comma 4 del presente regolamento;

c) eroga nelle competenze stipendiali gli incentivi percepiti dai dipendenti ai sensi dell'art. 45 del D. lgs 36/2023, anche corrisposti da altre Amministrazioni se previsto dai singoli accordi.

#### **Art. 23 – Allocazione in bilancio dell'incentivo e dell'IRAP**

1. L'imputazione a bilancio degli accantonamenti del fondo, previa autorizzazione da parte dei competenti uffici regionali, deve essere effettuata per anno di competenza. In particolare:

I. la fase 1 (programmazione) e la fase 2 (affidamento) devono essere imputate interamente nell'anno di pubblicazione del provvedimento di indizione e/o di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito;

II. nel caso di adesioni a convenzioni centralizzate, la fase 1 (programmazione) verrà imputata a bilancio al momento dell'adesione alla convenzione;

III. la fase 3 (esecuzione) deve essere, invece, ripartita su tutta la durata del contratto, imputando la quota parte ai diversi bilanci.

L'IRAP verrà imputata nel bilancio dell'anno in cui gli incentivi verranno pagati.

### **PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 24 - Norme finali, transitorie e di rinvio**

1. Continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti avviati con pubblicazione bando/lettera d'invito prima del 01.07.2023, le disposizioni del "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e l'erogazione degli incentivi" approvato con decreto n. 721 del 30/12/2021, ove non in contrasto con la normativa vigente.

2. Qualora il presente Regolamento risulti incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, lo stesso deve considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, ove



risultino direttamente applicabili; diversamente, deve essere modificato, seguendo la procedura di legge.

3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo o, comunque, l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implica la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si fa riferimento al D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 e alla normativa specifica per progetti finanziati con fondi PNRR/PNC.

#### **Art. 25 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio on-line di ATS della Val Padana.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Azienda ([www.ats-valpadana.it](http://www.ats-valpadana.it)).